

Giovani. Compenso minimo di 400 euro e un tetto alla durata: le imprese «rimandano» le direttive della riforma Fornero

Rush finale per i nuovi tirocini

Giovedì le linee guida passano al vaglio della Conferenza Stato-Regioni



Francesca Barbieri

Se sarà una rivoluzione per il popolo degli stagisti è presto per dirlo. Di certo, le linee guida che passeranno al vaglio della Conferenza Stato-Regioni prevista in settimana - la convocazione è per giovedì - fissano dei punti fermi per i tirocini, a partire dal "compenso" minimo di 400 euro al mese e dal tetto alla durata che non potrà superare un semestre per gli stage formativi e di orientamento, e un anno per quelli di inserimento (si veda Il Sole 24 Ore del 5 gennaio).

Linee guida, attuative della Riforma Fornero, che "dovrebbero" tradursi nelle discipline delle Regioni, chiamate a regolare la materia in via esclusiva, come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale dell'11 dicembre scorso. Ma il condizionale è d'obbligo. «Già nel 2005 - spiegano da Adapt, l'associazione per gli studi internazionali sul diritto del lavoro - la Corte costituzionale aveva dichiarato la competenza esclusiva delle Regioni in materia di stage estivi, ma solo una minoranza ha dato prova di una vera autonomia progettuale». Secondo il monitoraggio di Adapt, a oggi in 8 hanno legiferato (Abruzzo, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trento e Veneto), 6 hanno una disci-

plina incompleta (Bologna, Campania, Emilia, Lazio, Molise e Sicilia), mentre nelle altre 7 la normativa è assente o senza attuazione. «Le linee guida - ha dichiarato Gianfranco Simoncini, assessore al lavoro della Regione Toscana e coordinatore degli assessori regionali al lavoro - sono definite al 99%: siamo solo in disaccordo sul passaggio che prevede la gratuità per i primi mesi del tirocinio e dunque, se questo punto sarà rimosso, ci sarà un'intesa Stato-Regioni, altrimenti ci sarà un accordo solo tra le Regioni».

Intanto, dal mondo produttivo arrivano consensi, critiche e preoccupazioni. «La codifica degli elementi essenziali dello stage - commentano da Federalberghi - dà certezze alle imprese che decidono di ospitare un tirocinante. L'individuazione del "congruo compenso" rientra in questo quadro di certezze ma, nel contempo, rischia di assimilare tirocini e rapporti di lavoro. Da un lato si determina un'impropria identificazione tra apprendistato e stage e dall'altro si rischia di alimentare equivoci sull'esatta qualificazione del tirocinio».

Secondo Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni: «La previsione di un'indennità a forfait non rappresenterà un deterrente all'uso (e forse anche all'abuso) della formula e avrà come conseguenza diretta quella di delegare l'apprendistato a un ruolo ancillare». Va detto, però, che restano fuori dal "cappello" delle linee guida tutti i tirocini "curricolari" attivati ogni anno da scuole, università e corsi di formazione. «Circa la metà degli stage - spiega Eleonora Voltolina, direttore della Repubblica degli stagisti - attivati ogni anno in

Italia (500 mila in tutto) non verrà toccata dalle linee guida, mentre risulta molto problematica la questione dei tirocini di inserimento lavorativo, che restano strumenti per inquadrare inoccupati e disoccupati: non c'è in sostanza nessun limite "anagrafico" o di distanza con la fine del percorso formativo per attivare uno stage, che continuerà dunque ad essere utilizzato come ammortizzatore sociale».

Secondo Fiomena Trizio, segretario generale Nidil Cgil: «Il problema più grave resta l'assenza di una disciplina complessiva e un piano organico di controlli che riescano ad accertare che gli stage non siano rapporti di lavoro camuffati». Stessa preoccupazione, sul versante datoriale, per Confartigianato: «Di fronte alla scelta di introdurre un compenso minimo è necessario scongiurare il rischio di fare del tirocinio uno strumento con cui mascherare contratti a basso costo».

Un altro punto critico è, poi, «il non aver stabilito - sottolinea Mario Resca, presidente di Confimprese - quanti stagisti l'impresa possa assumere: questa decisione è affidata alle leggi regionali. Una complicazione nel commercio a catena, con possibili discrepanze e organizzative tra una regione e l'altra». Un problema sentito anche da Confcommercio: «Sarà penalizzato - conclude il direttore politiche del lavoro Jole Vernola - l'utilizzo dello strumento in tutte le imprese che fisiologicamente hanno elevata ciclicità e/o stagionalità della domanda, come tante aziende del turismo e del commercio, nonché la quasi totalità di quelle a conduzione familiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'applicazione. I passaggi successivi

Normative locali da allineare

Giamplero Falasca

Con l'intesa sui tirocini viene completato uno degli impegni della riforma Fornero: si tratta di un risultato importante che, tuttavia, richiede ancora dei passaggi tecnici affinché le linee guida diventino norme vincolanti. Ciascuna Regione dovrà, infatti, adeguare le proprie normative, rendendole coerenti con i principi condivisi al tavolo nazionale.

Le linee guida definiscono, innanzitutto, le possibili tipologie di tirocini utilizzabili. I tirocini formativi e di orientamento puntano ad agevolare l'occupabilità dei giovani con titolo di studio consegu-

to entro e non oltre 12 mesi, e la durata massima è di 6 mesi. Invece, i tirocini d'inserimento sono rivolti a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e percettori di ammortizzatori sociali; la loro durata non va oltre i 12 mesi. Infine, ci sono i tirocini in favore di soggetti disagiati (disabili, svantaggiati, immigrati), da 1 a 2 anni (disabili). Le linee guida confermano il percorso tipico di attivazione dei tirocini: alcuni soggetti, individuati dalle Regioni (centri per l'impiego, enti formativi, eccetera) possono stipulare una convenzione con le imprese intenzionate a ospitare il giovane (selezionate dalle Regio-

ni). La convenzione deve individuare il progetto formativo e la figura professionale di riferimento, cercando di attingere tale elemento dal repertorio nazionale delle professioni.

Una volta iniziato il tirocinio, il giovane ha diritto a ricevere una "congrua" indennità di partecipazione, il cui importo viene fissato in 400 euro mensili, a decorrere dal quarto mese. Il dibattito sul pagamento ruota intorno al rischio che l'indennità finisca per atteggiarsi come un mini stipendio e, in tal modo, agevoli gli abusi. Le linee guida sembrano aver presente il rischio di un utilizzo irregolare del rapporto, e ricordano che i servizi ispettivi dovranno vigilare sul corretto uso dello strumento, e controllare che l'indennità sia effettivamente pagata (prevista una multa tra 1.000 e 6 mila euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA